



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Decreto n. 5/2026

Calendario delle udienze per l'anno 2027

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto l'art. 9 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 16 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Visto l'art. 4 della vigente delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa di data 18 gennaio 2013;

Considerate le indicazioni date dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta dell'8 marzo 2023, comunicate con nota prot. 9336 dell'8 marzo 2023;

Considerata la situazione delle pendenze alla data odierna;

DECRETA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta terrà per il periodo gennaio/dicembre 2027 le seguenti camere di consiglio e udienze pubbliche, con inizio alle ore 10.

Gennaio	21	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Marzo	11	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Aprile	15	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Maggio	13	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Luglio	7	Mercoledì	2027	C.c./U.p.
Settembre	2	Giovedì	2027	C.c.
Ottobre	14	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Novembre	4	Giovedì	2027	C.c./U.p.
Dicembre	1°	Mercoledì	2027	C.c./U.p.

In calce sono fornite indicazioni in ordine al deposito degli atti e dei documenti.

La Segreteria Affari generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Servizio per l'informatica del Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Il predetto Ufficio è, altresì, incaricato di comunicare il presente decreto agli Ordini degli avvocati e alle Associazioni degli avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Aosta/Bari, data firma

Giuseppina Adamo

INDICAZIONI IN ORDINE AL DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Visti gli articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, 13 e 13-ter delle norme di attuazione del codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, modificato dal decreto del 16 ottobre 2017, n. 127;

Considerato altresì che il processo amministrativo è telematico e che gli adempimenti devono svolgersi in modo da fornire materiale processuale idoneo al trattamento informatico (articolo 13, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice);

s'invitano i signori avvocati ad attenersi alle raccomandazioni che seguono.

A. Nella formazione della propria produzione telematica (v. articolo 5 dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 - Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche -; articoli 6 e 12 dell'allegato 2 - Specifiche tecniche), si prega di curare

- l'inserimento nel fascicolo telematico dei singoli documenti ritenuti utili alla dimostrazione delle proprie tesi in modo che a ciascun documento corrisponda un solo file, numerato in maniera progressiva;

- l'attribuzione a ciascun documento corredato degli estremi e di un nome che ne rappresenti sinteticamente il contenuto;

- l'inserimento dell'atto impugnato preferibilmente come primo documento;

- il deposito di atti e documenti nei formati consentiti; il deposito in formato immagini o PDF ottenuto da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea;

· la formazione e l’inserimento nel fascicolo di un indice recante il numero e il nome dei documenti prodotti secondo le indicazioni che precedono.

S’invita inoltre

· nella compilazione del modulo “deposito ricorso”, nella parte “Oggetto della domanda e/o documenti impugnati”, a indicare con precisione gli estremi degli atti, evitando maiuscole iniziali, acronimi e abbreviazioni non necessari. Al proposito si rammenta che è da “Inserire il testo della domanda e degli eventuali provvedimenti impugnati, così come riportati nell’atto” (v. “Istruzioni per la compilazione dei moduli di deposito”, comprensive dello “Aggiornamento Moduli di Deposito” pubblicato il 5 maggio 2025, pagina 35);

· nella compilazione del modulo “deposito ricorso”, nella parte “Istanze”, a segnalare le opzioni pertinenti tra quelle contenute nella relativa schermata;

· a utilizzare la tipologia corrispondente al contenuto dell’atto da depositare, in particolare riservando l’uso della tipologia ‘altro’ ai residui casi solo se necessario;

· a segnalare i ricorsi che si ritiene siano connessi al deposito che si sta effettuando;

· a depositare il contributo unificato nell’apposita sezione, evitandone la produzione mediante il ‘deposito documenti’ e compilando interamente il modulo con tutti i dati della quietanza di versamento.

B. Nella redazione degli atti difensivi si raccomanda il rispetto dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, per quanto riguarda sia la chiarezza sia la sinteticità, rammentando che, in mancanza della previa autorizzazione al superamento delle pagine previste, sarà applicabile il disposto dell’articolo 13-ter, commi 5 e 5-bis, delle norme di attuazione del codice.

C. Nel corso del giudizio, s’invitano i difensori a depositare le istanze di rinvio e le dichiarazioni di sopravvenuto difetto d’interesse o di cessata materia del contendere quanto prima e comunque, ove possibile, nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 73, comma 1, del codice per i documenti e le memorie.